Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PSA Genova Pra' S.p.A.

PARTE SPECIALE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

Aggiornamento 10 novembre 2020

Sommario

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione 3
2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio 7
3. Attività sensibili 7
4. Procedure specifiche 8

Parte Speciale A

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa essenzialmente riferimento agli Artt. 24, 24-bis e 25 del Decreto. La materia è stata profondamente modificata con la Legge n. 190/2012 che ha modificato alcune figure di reato e ne ha introdotte di nuove.
Si fa presente che nella trattazione si sono considerati tutti i reati contemplati negli Artt. 24, 24-bis e 25 del D.Lgs. n. 231/2001.
Pertanto, si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli Artt. 24, 24-bis e 25, nonché le regole generali di comportamento comunque adottate da PSA GP per prevenirne la commissione.

Art. 316-bis c.p. -Malversazione a danno dello Stato-
"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Art. 316-ter c.p. -Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato-
"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5164 ad euro 25822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Unione Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Art. 640 c.p. -Truffa aggravata-

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51
euro a 1032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da 309 euro a 1549 euro:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
Il caso concreto si realizza, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno a uno Stato (Unione Europea).

Art. 640-bis c.p. -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche- *"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea".*
La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere dallo Stato o da altri Enti Pubblici, anche sovranazionali, specifiche utilità sotto forma di finanziamenti, mutui o altro.

Art 640-ter c.p. - Frode informatica -
"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".
Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità -
"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*".

Questo articolo, e la modifica dell'art. 317 c.p., rappresentano due delle più rilevanti innovazioni legislative operata con la Legge n. 190/2012. La più incisiva modifica concerne l'introduzione della punibilità del privato che viene indotto dal soggetto pubblico alla dazione o promessa, con due apparenti antinomie:

- il punire il soggetto privato che (apparentemente) subisce un abuso;
- escludere che la condotta di un "incaricato di pubblico servizio" possa configurare una concussione per coercizione ex art. 317 c.p..

Questa figura di reato crea non poche difficoltà con riferimento alla sua distinzione da quella di cui all'art. 317 c.p..
Si ritiene che l'elemento distintivo le due fattispecie risieda nel "*metus*" (timore) provocato nel privato dalla condotta del pubblico ufficiale (e non dell'incaricato di pubblico servizio che, secondo il legislatore, non può quindi ingenerare tale reverenziale timore), che sarebbe proprio della condotta di concussione per coercizione di cui all'art. 317 c.p. e mancherebbe invece nell'ipotesi di concussione per induzione ex art. 319quater c.p..
Per valutare la sussistenza di tale "*metus*" (e dunque per distinguere fra le due diverse ipotesi di reato), devono valutarsi gli effetti che sono derivati (o che avrebbero potuto derivare) al privato dal reato: si deve cioè verificare se il soggetto privato abbia accettato la proposta del soggetto pubblico per evitare un danno oppure per procurarsi un indebito vantaggio.
Nel primo caso si avrebbe coercizione (e non punibilità del privato) mentre nel secondo caso si avrebbe induzione (e quindi punibilità del privato). La casistica è estremamente varia.

Artt. 318 c.p. -Corruzione per l'esercizio della funzione-
"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.".
Artt. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-
"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.".

Art. 319ter c.p. -Corruzione in atti giudiziari-
"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.".

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -
"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".
L'articolo estende i casi di applicazione dei precedenti articoli 318 e 319 alle ipotesi in cui la dazione o la promessa di denaro o altra utilità è rivolta nei confronti di una persona incaricata di pubblico servizio. Art. 321 c.p. stabilisce che le stesse pene previste nell'art. 318 "*si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità*".

Gli articoli che precedono puniscono le ipotesi in cui un Pubblico Ufficiale od un incaricato di pubblico servizio ricevono o accettino di ricevere, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per compiere

atti contrari ai propri doveri di ufficio oppure anche per esercitare la propria funzione. Le pene sono più miti ove il soggetto corrotto sia "soltanto" un incaricato di pubblico servizio. L'art. 321 prevede che le stesse pene di cui agli artt. 318, 319, 319ter e 320 si applicano anche al soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità; ossia, al soggetto privato che proponga al soggetto pubblico un accordo illecito nel reciproco vantaggio.

Art. 322 c.p. -Istigazione alla corruzione-
"*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

L'articolo 322 prevede una punibilità anticipata per il soggetto privato che, al fine di indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a stipulare un illecito accordo, gli offra o prometta denaro o altre indebite utilità ricevendone un rifiuto. È in sostanza una forma più grave e speciale di tentativo (art. 56 c.p.).

Art. 322-bis c.p. -Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea*
2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;*
3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;*
5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a*
   quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per*
   procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione ("PA") è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, Società miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.
La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".*
Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica"[1]. Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
- decisionali:
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione[1];
  - di collaborazione, anche saltuaria[2].

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere (art. 358 c.p.).

3. Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che PSA GP S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

- gestione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici,
- partecipazione a bandi e gare indette da soggetti pubblici in materia scientifica,

[1] Cass. Pen. Sez. VI 81/148796
[2] Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013

- attività di negoziazione e stipulazione di accordi con la PA,
- gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette,
- gestione dei trattamenti previdenziali,
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali,
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali,
- adempimenti presso soggetti pubblici quali: dichiarazioni, comunicazioni e deposito di atti,
- gestione dell'acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici
- gestione dei contatti con soggetti pubblici per verifiche e ispezioni dei VVF;
- adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti di salute, sicurezza e igiene sul lavoro,
- gestione di beni mobili,
- rapporti informali con la PA,
- consulenze con soggetti pubblici,
- gestione delle sponsorizzazioni,
- attività di lobby,
- erogazione a soggetti pubblici di beni e servizi.

4. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di PSA GP S.p.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001. Devono essere definiti meccanismi che consentano di **evitare** la identità soggettiva tra chi intrattiene rapporti commerciali nell'interesse o vantaggio della Società con i terzi e chi autorizza, sottoscrive o dispone il pagamento delle somme dovute in base agli impegni assunti. Ove ciò non fosse possibile, se ne deve dare comunicazione agli organi di controllo competenti, tra cui l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, il comportamento di tutti i soggetti di cui sopra deve attenersi ai principi ed alle regole contenuti:

- Nel Codice Etico del Gruppo PSA;
- Nella Procedura PRO201303 (valutazione e qualifica dei fornitori)
- Nella Procedura PRO201302 (procedura acquisti)
- Nella Procedura PRO201312 (procedura "3WM")

- Nella c.d. "PSA GP Exclusion List" riferita alle precedenti procedure;
- Nella Procedura PRO201413 (Bandi di Finanziamento);
- Nelle condizioni specifiche di ogni singolo contratto.

È espressamente vietato:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- [illegible] della
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti riservati, o divulgare informazioni riservate, fuori dai casi ammessi dalla legge;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire a chiunque dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con PSA Genova Pra' S.p.A. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per PSA Genova Pra' S.p.A.. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di PSA GP S.p.A. e/o delle sue consociate (sia essa operata mediante violenza, minaccia od ostruzionismo ovvero

ancora con atteggiamenti insinuanti, ingannevoli e suggestivi) da parte di un pubblico ufficiale o di una persona incaricata di pubblico servizio, si pongano in essere le seguenti condotte:

- non si dia seguito alcuno alla richiesta, eventualmente precisando di non avere la competenza/il potere di assumere decisioni per conto della Società;
- si dia tempestiva e completa notizia della richiesta al proprio diretto superiore, al Direttore
  Generale, All'Amministratore Delegato e/o all' Organismo di Vigilanza.

È fatto comunque espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti e/o collaboratori di PSA GP S.p.A. e/o delle sue consociate di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA,
- soggetti appartenenti alla PA.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari, in particolare, di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comporta menti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- effettuare o promettere elargizioni in denaro, effettuare o promettere pagamenti, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e/o a soggetti ad essi assimilati;
- fare o promettere omaggi e regali a terzi che non siano dipendenti della Società al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore.
- redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla
  Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti,
  errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;
- destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, in futuro la Società riceva, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, a scopi e per finalità diversi da quelli cui erano destinati

oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;

- concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi.